



Tribunale Ordinario di Benevento

Il Tribunale Ordinario di Benevento , in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Pietro Vinetti, ha pronunciato la seguente ordinanza ex art.700 c.p.c. nella causa iscritta al n.R.G. 187 /2019 avente ad oggetto inibitoria all'inserimento del ricorrente nell'archivio della Centrale Allarme Interbancaria

Tra

CLEMENTE ANGELO RAFFAELE, titolare della ditta individuale Arc di Clemente Angelo Raffaele, rappr. e dif. dall'avv. CAMPESE UGO, giusta procura agli atti del fascicolo telematico, presso cui è el.mente domiciliato

ricorrente

e

AUTOMASTER S.R.L. in persona del leg. rappr. p.t., rappr.to e difeso dall'avv. Anastasia Giglio, presso cui è el.mente domiciliato, giusta procura a margine della memoria difensiva,

resistente

e nei confronti di

INTESA SANPAOLO S.p.A. in persona del leg. rappr. p.t., rappr. e dif. dall'avv. Francesco Criscoli, giusta procura agli atti del fascicolo telematico, presso cui el.mente domicilia

resistente

§§§

Esaminati gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata, va osservato quanto segue.



L'istante, deducendo la nullità dell'assegno per €.4.400,00 n.1068422560-10 tratto su Banco di Napoli S.p.A. (oggi Intesa SanPaolo S.p.A.), siccome emesso privo di data a garanzia, lamentava come lo stesso fosse stato portato all'incasso dal prenditore, contrariamente agli accordi; l'istante chiedeva, quindi, emettersi ordine all'istituto di credito di astenersi dalla segnalazione alla Centrale Allarme Interbancaria o di provvedere alla cancellazione, laddove effettuata, nonché ordinare a Automaster di astenersi dal passare all'incasso l'assegno predetto.

Resisteva Automaster, rilevando come l'assegno in questione, benché emesso privo di data, fosse stato emesso a copertura di precedente assegno insoluto, corrisposto dal Clemente in pagamento di alcuni veicoli, con l'accordo di successivo riempimento; la resistente chiedeva il rigetto di quanto richiesto da controparte.

Resisteva anche Intesa San Paolo, evidenziando la propria estraneità alla vicenda intercorsa tra le parti, evidenziando di aver ricevuto un assegno completo in ogni sua parte e di essersi astenuta, in ottemperanza all'ordine cautelare emesso in via decretale, dall'inserimento del nominativo del ricorrente nei registri prescritti.

È pacifico, quindi, siccome ammesso da Automaster, che l'assegno per cui è causa sia stato effettivamente consegnato ad essa resistente privo di data, benché con l'accordo, tra il Clemente ed Automaster, che il Clemente avrebbe successivamente provveduto al completamento inserendo la data ai fini della riscossione.

È emerso, tuttavia, che l'assegno in questione, benché nullo quanto al rapporto cartolare, siccome successivamente riempito, sia stato effettivamente emesso dal Clemente in relazione a pregressi e continuati rapporti contrattuali tra le parti, in rinnovazione di altro titolo di credito andato insoluto, come emerso anche dall'istruttoria sommaria svolta (si vedano le dichiarazioni dell'informatore Clemente Antonio, padre del ricorrente).

“L'assegno bancario privo di data di emissione, benché nullo ex art. 2, comma 1, del r.d. n. 1736 del 1933, vale come promessa di pagamento, ed in tal caso non sussiste



l'onere del suo deposito in cancelleria di cui all'art. 58 del r.d. citato, volto ad evitare il rischio di esporre il debitore, contemporaneamente, all'azione cartolare ed a quella causale, atteso che l'eventualità che il portatore metta in circolazione un simile titolo può essere fonte di pregiudizi di puro fatto per il traente e che l'eccezione di nullità dello stesso per carenza di forma, di natura reale, non è soggetta alle limitazioni di cui agli artt. 1933, comma 2, c.c. e 25 del r.d. suddetto." (Cass. sent. n.20449/2016).

La nullità cartolare dell'assegno in questione, quindi, effettivamente legittima la pretesa del ricorrente a che non sia, sulla scorta dell'assegno sopra specificato, disposta alcuna pubblicazione nella Centrale Allarme Interbancaria, stante l'inidoneità originaria dell'assegno, a dispetto dell'apparente completezza, ad essere negoziato nelle forme prescritte per il pagamento presso il trattario dei titoli di credito in questione.

Non può essere accolta, invece, la pretesa inibitoria a carico di Automaster a che l'assegno sia passato all'incasso, atteso che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, l'assegno era già stato passato all'incasso all'atto della proposizione del ricorso.

Tenuto conto della effettiva sussistenza di un rapporto debitorio sotteso all'assegno nullo predetto tra il Clemente e Automaster, devono ritenersi sussistenti gravi motivi per una compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, anche nei confronti della banca convenuta.

All'esito, pertanto, dell'istruttoria svolta, deve ritenersi vada confermato l'ordine disposto con il decreto dell'8/2/2019 nei confronti di Intesa San Paolo (già Banco di Napoli S.p.A.), rigettata la domanda svolta da Clemente Angelo Raffaele nei confronti di Automaster in ordine all'inibitoria richiesta, con integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite.

p.q.m.



Il Tribunale Ordinario di Benevento , in composizione monocratica, in persona del dott. Pietro Vinetti, così provvede:

- Conferma l'ordine emesso a carico di Banco di Napoli S.p.A. (oggi Intesa San Paolo S.p.A.) con decreto del 8/2/2019, da intenersi *in parte qua* richiamato; rigetta nel resto la domanda del ricorrente;
- Spese integralmente compensate tra le parti.

Così deciso, in Benevento il 05/06/2019

Il giudice designato

dr. Pietro Vinetti

